

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 54 DEL 14/04/2020 AVENTE AD OGGETTO “MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA COVID-19 – PROROGA ORDINANZA N. 53 DEL 03/04/2020 FINO AL 03 MAGGIO 2020”. REVOCA PARZIALE**

## **IL SINDACO**

**DATO ATTO** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto-legge 23/02/2020 n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTA** l'ordinanza regionale n. 9 del 08/03/2020 "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

**VISTO** il decreto-legge n. 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del presidente del consiglio dei ministri 10/04/2020, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020, che produce effetto dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

**DATO ATTO** che con ordinanza sindacale n. 54 del 14/04/2020 veniva tra l'altro disposto il divieto di ogni tipo di attività fisica all'aperto, anche se praticata individualmente, in luogo pubblico o ad uso pubblico o su demanio marittimo, di qualsiasi natura sino alla data del 03 maggio 2020;

**CONSIDERATO** che con ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 46 del 29/04/2020 viene consentito per l'attività motoria di svolgere passeggiate all'aria aperta e di utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell'ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;

**RITENUTO** quindi necessario adeguarsi alle direttive regionali sopra esposte andando ad eliminare il divieto di effettuare attività fisica all'aperto, anche se praticata individualmente, in luogo pubblico o ad uso pubblico o sul demanio marittimo posto con l'ordinanza sindacale n. 54/2020;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/00 secondo cui "in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

**VISTO** l'articolo 32 della Costituzione;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

## **ORDINA**

per quanto espresso in premessa **dal 01 maggio 2020** di consentire per l'attività motoria di svolgere passeggiate all'aria aperta e di utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell'ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di

accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione, revocando la propria ordinanza sindacale n. 54 del 14/04/2020 nella parte in cui dispone il divieto di ogni attività fisica all'aperto, anche se praticata individualmente in luogo pubblico o ad uso pubblico o su demanio marittimo, di qualsiasi natura;

Di stabilire come disposto dall'ordinanza regionale n. 46/2020 che nello svolgimento delle attività motorie sopra indicate da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri;

**RIMANGONO** invariate le altre disposizioni previste nell'ordinanza sindacale n. 54 del 14/04/2020

### **RICORDA**

- Ad esclusione delle condizioni sopra enunciate di mantenere la distanza sociale di almeno 1,80 metri;
- Di indossare la mascherina protettiva;
- Di usare i guanti monouso;

### **AVVERTE**

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate a norma di Legge;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni;

- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito istituzionale del Comune, sui canali social e a mezzo stampa;

- che il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine siano deputate al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;

- la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Livorno
- Questura di Livorno
- Regione Toscana
- ASL Toscana Nord Ovest
- Comando di Polizia Municipale
- Commissariato Polizia di Cecina
- Intendenza Guardia di Finanza di Cecina
- Stazione Carabinieri Donoratico
- Stazione Carabinieri Castagneto Carducci
- Capitaneria di Porto di Piombino